Schema di Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 47/CSR);

RILEVATO che con l'Accordo summenzionato si è convenuto di demandare al Consiglio Superiore di Sanità la ricognizione delle attività di diagnostica, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate alle professioni sanitarie regolamentate ai sensi della normativa vigente, anche al fine di garantire la corretta informazione dell'utenza a tutela della salute e di demandare ad un successivo Accordo Stato Regioni la declinazione delle singole attività riservate alle professioni sanitarie, ascrivibili, rispettivamente, alla diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione;

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità - Sezione II - espresso nella seduta del 19 luglio 2016;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Art.1

(Attività riservate alle professioni sanitarie)

- 1. Ai sensi della legge 1 febbraio 2006, n. 43, art.1, sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione.
- 2. Ai sensi della legge 1 febbraio 2006, n. 43, art. 2, le attività sanitarie sono riservate alle professionalità di cui al comma 1 in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione;
- 2. ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiti da decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;
- 3. iscrizione obbligatoria all'albo professionale, laddove costituito, subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante;
- 4. aggiornamento professionale effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica;
- 3. Ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, il campo proprio di attività e di responsabilità di tali professionalità è definito da:
 - contenuto del profilo professionale
 - contenuto degli ordinamenti didattici
 - contenuto dei codici deontologici

fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni sanitarie, salvaguardando l'apporto e l'integrazione che ogni figura professionale può fornire nell'attività in team.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.